

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI GRIGNO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**Contratto di affitto dell'azienda commerciale comunale all'insegna  
di Bicigrill di Tezzeö. Periodo 2024 - 2028.-----**

-

**N. \_\_\_\_\_ - Repertorio Atti pubblici**

L'anno duemilaventiquattro il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede municipale, avanti a me dott.ssa Sonia Biscaro, Segretario comunale del Comune di Grigno, dalla legge autorizzato a ricevere gli atti del Comune in forma pubblica ó amministrativa ai sensi dell'art. 137, comma 2, del Codice degli enti locali approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, sono comparsi i signori:-----

1. per. ind. Voltolini Claudio, nato a \_\_\_\_\_ (Tn) il \_\_\_\_\_, in qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di Grigno, domiciliato per la carica presso la Sede comunale, piazza Dante 15, 38055 Grigno (TN), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale n. 00301100228;-----

2. sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ - via \_\_\_\_\_ il quale agisce, nel presente atto, in qualità di Amministratore munito dei poteri di rappresentanza della Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ - p.i. \_\_\_\_\_;-----

Premesso che:-----

-

- con deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_ di data \_\_\_\_\_, si stabiliva di procedere, mediante asta pubblica, all'affidamento a terzi della gestione dell'azienda commerciale all'insegna "Bicigrill di Tezze", già intestata al Comune di Grigno.-----

-

- con avviso di data \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_ è stata indetta una asta pubblica per il giorno \_\_\_\_\_ ad ore \_\_\_\_\_ presso la sede municipale a mezzo di offerte segrete in aumento sul prezzo a base d'asta di euro 16.500,00.-, oltre all'IVA a termini di legge;-----

- l'avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, sul sito internet del Comune di Grigno e inoltrato via PEC ai Comuni della Comunità Valsugana e Tesino;-----

- i requisiti di partecipazione alla gara e le modalità di svolgimento della medesima sono stabiliti nell'avviso d'asta;-----

- a seguito dell'asta pubblica di data \_\_\_\_\_, giusta verbale di aggiudicazione agli atti, è stata disposta l'aggiudicazione dell'affitto di azienda a favore della ditta \_\_\_\_\_ che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, con un canone annuo pari ad euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) oltre all'IVA a termini di legge;-----

- con deliberazione giuntale n. \_\_\_ di data \_\_\_\_\_ è stato affidato il contratto per l'affitto dell'azienda alla Ditta \_\_\_\_\_

- il presente contratto viene assunto sulla base di quanto espressamente stabilito dall'avviso d'asta pubblica ed esplicita le condizioni di esecuzione e gestione del contratto per l'affitto dell'azienda costituita dal Bar all'insegna

•Bicigrill di Tezzeö;-----

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, non risulta necessario acquisire l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del predetto decreto, attestante l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché l'insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 del medesimo decreto, in quanto trattasi di contratto inferiore ad Euro 150.000,00.-----

Si dà atto che:-----

--

- Si è provveduto, con esito favorevole, alla verifica dei requisiti dichiarati dalla Ditta in sede di offerta;-----

- la Ditta, ha provveduto al deposito:-----

-

- a) di copia del contratto di assicurazione dei beni oggetto di affitto, stipulato secondo le indicazioni stabilite dal bando di gara e con primario Istituto di assicurazioni, contro i rischi derivanti dall'incendio, riferito al solo rischio locativo;-----

- b) di copia del contratto di assicurazione, stipulato secondo le indicazioni stabilite dal bando di gara e con primario Istituto di assicurazioni, contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile, limitatamente a quelli connessi con la conduzione dell'azienda;-----

- c) di copia della ricevuta attestante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, a favore del Comune di Grigno, nel rispetto delle indicazioni

stabilite dal bando di gara.-----

-

Riconosciute le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

**art. 1 - Oggetto:-----**

Il Comune affida alla controparte, che accetta, l'affitto dell'azienda commerciale all'insigna "Bicigrill di Tezze".-----

L'affidamento come sopra disposto, si intende effettuato alle seguenti indicazioni, condizioni e prescrizioni.-----

**art. 2 - Finalità:-----**

-

1. L'affitto dell'azienda commerciale all'insigna "Bicigrill di Tezze" è finalizzata a costituire un punto di ristoro, di assistenza e di informazione agli utilizzatori del "Percorso ciclo-pedonale della Valsugana" e delle piste ciclabili in generale, in modo tale da garantire all'utenza:-----

- il reperimento di informazioni in ordine alle proposte turistiche del territorio;-----

--

- un riparo dalla pioggia;-----

-

- un'area di parcheggio per le biciclette;-----

- un servizio igienico;-----

- un punto di ristoro, ove peraltro la consumazione non sia obbligatoria;

- una minimale assistenza tecnica dei cicli.-----

**art. 3 ó Oggetto-----**

--

1. L'oggetto del contratto è rappresentato dall'affitto dell'azienda commerciale all' insegna "Bicigrill di Tezze" ed, in particolare, del complesso dei beni che costituiscono l'azienda stessa, già intestata al Comune di Grigno ed ubicata presso l'analogo edificio sito in Grigno, località Prà Minati, classificata a una stella, con autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio di tipo "A" sottotipologia A2) "pasti veloci" e di tipologia "B" sottotipologia B1) con somministrazione di bevande alcoliche ed analcoliche.-----

2. I beni sono rappresentati:-----

a) dalla p.ed. 1978, in C.C. di Grigno, limitatamente alla parte di edificio evidenziata nella planimetria allegata sub lettera "A" ed, in particolare, dalla parte a piano terra - costituita da un locale destinato a servizio bar, da un locale a servizio bar per preparazione pasti veloci, da due servizi igienici, da un locale officina, da una corte con soprastante tettoia, da una corte scoperta nonché dal locale adibito a WC, sito al piano primo sotto strada. ---

b) dagli arredi e dalle attrezzature distintamente elencati nell'inventario iniziale o rimesso in allegato sub lettera "B" - documento che, unitamente alla planimetria, forma parte integrante e sostanziale del presente atto.-----

2. L'affittuario dichiara di aver visionato gli immobili oggetto del presente contratto e di averli trovati in buono stato manutentivo, adatti all'uso convenuto, di conoscerne sia la consistenza che lo stato di efficienza, rinunciando ad opporre ogni eccezione al riguardo.-----

3. Alla scadenza del contratto, i beni elencati al precedente comma

rientreranno nella piena disponibilità del Comune, senza necessità di disdetta o di altra formalità.-----

**art. 4 - Decorrenza e durata-----**

-

1. L'affitto decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed avrà termine il 31.12.2028, senza necessità di disdetta od altra formalità.

2. A fine periodo non è ammesso il rinnovo tacito. L'ulteriore detenzione dell'azienda, oltre il termine sopraindicato, deve considerarsi occupazione abusiva di fatto, con esclusione di qualunque rapporto contrattuale ordinario. Nel caso si verificasse l'ipotesi testé citata, l'occupante dovrà corrispondere al Comune di Grigno un'indennità per ogni giorno di occupazione abusiva qualificata quale penale, pari ad euro 100,00.- (cento/00) giornaliere, fatto salvo il diritto del Comune di agire per ottenere il maggior danno ed il sequestro dell'azienda.-----

La restituzione del complesso avverrà alla scadenza naturale del contratto, con le medesime modalità utilizzate per la consegna. La struttura dovrà essere riconsegnata al Comune nello stato di fatto e di diritto e nelle condizioni in cui è stata assegnata, salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto uso dell'immobile e conformemente alle finalità indicate nel presente atto. L'affitto dell'azienda all'insegna Bicigrigll di Tezze avviene dietro la garanzia di non modificarne la destinazione e di conservare l'efficacia dell'organizzazione, degli impianti e delle attrezzature ivi presenti.-----

--

**art. 5 - Diritto di recesso-----**

-

1. Il Gestore, per sopravvenute cause di forza maggiore - purché riconosciute tali dall'Amministrazione comunale ó ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto rispetto alla naturale scadenza del medesimo, previa formale richiesta al Comune in tal senso, richiesta che dovrà pervenire al protocollo entro i sei mesi antecedenti la prevista data di cessazione.-----

-----

**art. 6 - Uso dei locali e delle attrezzature-----**

1. Le attività connesse con la gestione del Bicigrill dovranno essere espletate nell'ambito dei locali descritti nella citata planimetria - la cui consistenza ed ubicazione si intende nota alle Parti - che il Comune concede in uso al Gestore per l'intero periodo di validità del presente contratto, unitamente agli arredi ed alle attrezzature contenute nel citato inventario sub lettera B.-----

2. Il conduttore è tenuto ad utilizzare i beni stessi con la diligenza del buon padre di famiglia ed a riconsegnarli al Comune, alla scadenza del contratto, nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il naturale deperimento d'uso.-----

-

**art. 7 ó Introiti-----**

-

1. Spettano al Gestore tutti gli introiti derivanti dalla gestione del servizio in oggetto.-----

**art. 8 ó Corrispettivo-----**

-

1. Il corrispettivo annuo dovuto dal Gestore al Comune per l'anno 2024, è pari a quello proposto dal medesimo in sede di offerta, e, quindi, pari all'importo di euro \_\_\_\_\_ - (\_\_\_\_\_) oltre ad oneri fiscali nella misura di legge. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, numero 8, del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come modificato dall'art. 9, comma 1, del D.L. 22.06.2012 n. 83, il Comune esercita l'opzione per l'imposizione I.V.A. del canone.-----

-

2. Tale importo, che viene assunto quale corrispettivo annuo iniziale, sarà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione dell'indice FOI, espressivo dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, accertato con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente, con arrotondamento all'euro superiore.-----

3. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un'unica soluzione entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.-----

4. Il ritardato pagamento del canone, oltre dieci giorni dalla scadenza, comporta l'applicazione automatica degli interessi in misura corrispondente al saggio degli interessi legali, senza necessità della messa in mora dell'affittuario.-----

-

5. Qualora il ritardo ecceda i trenta giorni, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto, fatta salva l'attivazione della procedura per il recupero coatto del credito e degli interessi, nonché dell'azione civile per il rimborso del danno.-----

6. In caso di sospensione dell'attività di gestione per cause non imputabili

al Gestore e riconosciute tali dal Comune, l'importo del corrispettivo sarà ridotto, in misura proporzionale al periodo di mancato esercizio dell'attività stessa.-----

**art. 9 - Verbale di consegna e riconsegna dei beni.-----**

-

1. All'atto della consegna dei beni al Gestore ed in contraddittorio con il medesimo, il Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune, o suo delegato, provvederà alla redazione di apposito verbale, al quale sarà allegato l'inventario iniziale degli arredi e delle attrezzature.-----

2. Analogo verbale sarà redatto entro i cinque giorni successivi la scadenza del contratto, unitamente all'inventario finale.

Alla scadenza, il Comune si riserva la facoltà di imporre al Gestore l'asporto di eventuali beni acquisitati dal medesimo nel corso del contratto ed ancora presenti nei locali.-----

3. Nessun valore potrà essere attribuito all'avviamento.-----

4. Qualora vengano arrecati danni ai beni concessi in uso, il Gestore provvederà immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e/o rimessa in pristino. -----

-

In difetto, vi provvederà il Comune, addebitando al Gestore la spesa conseguente, maggiorata del 20% per spese generali. -----

5. Di tale importo il Comune potrà disporre il rimborso, anche mediante escussione del deposito cauzionale.-----

6. Qualsiasi intervento sui beni che non costituisca ordinaria manutenzione dovrà essere preventivamente concordato con il Comune e da

questi, formalmente autorizzato.-----

-

#### **art. 10 - Obblighi del Gestore**

1. L'affittuario è tenuto a dare attuazione al progetto presentato in sede di gara; organizzare e dare luogo a un evento annuale dedicato allo sport, uno dedicato alle famiglie ed ai bambini ed uno dedicato alla promozione del territorio comunale.-----

-

2. Il Gestore è tenuto a fornire il servizio di cui al precedente comma, quanto meno dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno, con eventuale turno di riposo che non cada nelle giornate festive o prefestive. Il bicigrill dovrà essere accessibile all'utenza, con il seguente orario minimo di apertura e senza soluzione di continuità:-----

a) dal 1° aprile al 15 maggio e dal 16 agosto al 15 ottobre di ogni anno, dalle ore 09,00 alle ore 18,00;-----

-

a) dal 16 ottobre al 31 ottobre di ogni anno, dalle ore 09,00 alle ore 18,00 nelle sole giornate di sabato e domenica;-----

c) dal 16 maggio al 15 agosto, dalle ore 09,00 alle ore 20,00.-----

4. Gli orari minimi come sopra stabiliti possono essere oggetto di revisione, purché le eventuali modifiche siano formalmente approvate dal Comune.-----

-

5. Il Gestore, nel rispetto dei tempi e degli orari minimi stabiliti ai precedenti commi, è tenuto altresì:-----

- nel caso in cui, alla data di apertura dell'esercizio all'insegna Bicigrillò, non sia in possesso di un numero minimo di 80 biciclette muscolari e di almeno n. 30 biciclette elettriche, ad acquisirle entro la data del 30.06.2024;---
- ad assicurare, a propria cura e spese e con la frequenza necessaria, la pulizia dei servizi igienici e la funzionalità dell'intero complesso di opere costituenti il Bicigrill;-----
- ad ultimare l'attività di pulizia e riordino dei manufatti, delle aree adiacenti e dei servizi igienici in tempi precedenti l'apertura mattutina;
- a garantire all'utenza, a titolo gratuito, i rifornimenti di acqua naturale nonché l'utilizzo dei servizi igienici, per l'intero periodo di apertura del Bicigrill;-----
- 
- a rendere disponibile, presso il locale destinato alla manutenzione delle biciclette - oltre alle attrezzature necessarie per permettere all'utenza di eseguire, gratuitamente, interventi minimali di manutenzione e di autoriparazione - una cassetta di pronto soccorso contenente almeno il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 1 del D.M. 388 di data 15 luglio 2003;-----
- 
- a posizionare, all'interno dell'area assegnata, un pannello espositore per il materiale informativo inerente le offerte del territorio;-----
- a garantire il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante personale qualificato ed in possesso dei requisiti di legge, in numero adeguato rispetto all'utenza;-----

- ad applicare all'eventuale personale dipendente, le normative vigenti in materia lavoro, di sicurezza dei lavoratori ed i relativi contratti;-----
- se richiesto, mettere a disposizione della Provincia Autonoma di Trento, all'interno del locale di mensa e per l'intero periodo di apertura al pubblico, un'adeguata superficie per la propaganda turistica;-----
- se richiesto, aderire ai patti di collaborazione fra gli esercizi "Bicigrillò" provinciali al fine di assicurare una omogeneità di servizio e di creare delle sinergie sulle attività promozionali della rete.-----

6. Il Gestore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dei beni oggetto di affitto e, se del caso, ad effettuare i necessari interventi di riparazione, anche se dovuti al deterioramento d'uso.-----

-

In difetto, vi provvederà il Comune, addebitando al Gestore la spesa conseguente, maggiorata del 20% per spese generali. -----

7. Sono altresì a carico del Gestore:-----

- le spese di riscaldamento, di fornitura dell'energia elettrica, del servizio di acquedotto e di quanto altro necessario, nonché gli oneri di allacciamento alle relative reti, di potenziamento e/o di volturazione dei relativi contratti, nonché la manutenzione ordinaria delle medesime; previa attivazione dei contratti di erogazione con gli Enti preposti. E' a carico dell'affittuario il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ed ogni altro onere relativo alla gestione.-----

-

- i costi connessi con lo svuotamento, con la frequenza necessaria, dei

liquami presenti nelle vasche a tenuta stagna, al servizio del Bicigrill, compresa la manutenzione ordinaria e la periodica pulizia delle medesime.

8. In caso di accertata inadempienza, previo contraddittorio con il Gestore e formale contestazione, il Comune provvederà direttamente agli adempimenti omissi, addebitando al Gestore la spesa conseguente, maggiorata del 20% per spese generali.-----

-

9. Il Gestore è direttamente responsabile, nei confronti del Comune e dei terzi, di ogni e qualsiasi danno inerente e conseguente la gestione del Bicigrill ed è tenuto al rispetto di ogni altra normativa relativa alla conduzione di pubblici esercizi.-----

**art. 11 - Obblighi del Comune**-----

1. Il Comune provvederà, a propria cura e spese, alla manutenzione straordinaria dei beni oggetto d'affitto.-----

**art. 12 - Addizioni e migliorie**-----

-

1. Il Gestore, previo formale consenso del Comune, potrà eseguire a propria cura e spese, le opere di abbellimento e/o di miglioria considerate utili per un ottimale espletamento del servizio.-----

2. Le stesse, alla scadenza del contratto ed in deroga a quanto disposto dagli articoli 1592 e 1593 del codice civile, resteranno di proprietà del Comune, senza diritto per il Gestore a compensi od indennità di sorta. Nel caso di incrementi delle dotazioni di mobili, arredi ed attrezzature eseguiti dall'affittuario, l'Amministrazione si riserva di valutare, esclusivamente a propria discrezione e senza che ciò comporti obbligo alcuno, la convenienza

al loro acquisto ad un valore residuo da determinarsi di norma secondo il criterio del costo storico del bene decurtato degli ammortamenti maturati.--

**art. 13 ó Divieti**-----

-

1. L'affittuario deve gestire personalmente l'azienda, nel rispetto delle clausole contrattuali descritte nel presente contratto di affitto, con divieto assoluto di mutamento dell'attività, di subaffitto, di cessione anche parziale e/o a titolo gratuito degli immobili costituenti l'azienda o del diritto di godimento dei medesimi, pena la risoluzione *ipso iure* del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. E' altresì vietata la cessione a terzi del presente contratto. -----

--

2. L'affittuario prende atto, ai fini delle normative antincendio e sotto la sua diretta responsabilità, che il materiale che verrà depositato nei locali destinati a deposito, non deve essere composto da liquidi infiammabili, e che il carico di incendio verrà limitato ad una quantità inferiore a 30 kg/mq (il carico di incendio corrisponde al peso del legname, del materiale cartaceo o del materiale combustibile assimilabile, riferito all'unità di superficie destinata a magazzino) e solleva fin da subito ed in modo ampio il Comune da qualsiasi conseguenza derivante da usi non conformi a quanto stabilito.---

-----

3. E' tassativamente vietata l'installazione e l'uso di qualsiasi apparecchio da gioco fra quelli previsti dall'articolo 110, comma 5 e 6 del TULPS ó R.D. 18 giugno 1931 n.773.-----

**art. 14 ó Penalità**-----

-

1. Il Comune si riserva la facoltà ed il diritto alla periodica verifica del puntuale adempimento, da parte del Gestore, degli obblighi contrattuali assunti, riservandosi, nei casi di inadempimento, la facoltà di applicare penalità, nelle seguenti misure:-----

-

a) per inadempienze agli obblighi contrattuali che, a giudizio insindacabile del Comune siano considerate lievi, sarà applicata, da parte del Responsabile del Servizio di merito e previa formale contestazione degli addebiti, una penale di euro 200,00.- (duecento/00);-----

b) per i primi venti giorni di mancato espletamento del servizio durante il periodo minimo obbligatorio (dal 1° aprile al 31 ottobre) e fatta salva la sussistenza di cause di forza maggiore, sarà applicata una penale di 100,00 (cento/00) euro al giorno.-;-----

--

c) qualora, fatta salva la sussistenza di cause di forza maggiore, l'interruzione del servizio si protragga per un periodo superiore ai 20 giorni consecutivi, il Comune si riserva la facoltà di disporre la risoluzione unilaterale del contratto.-----

-

In tal caso, il Gestore, oltre al canone annuo dovuto, è tenuto a corrispondere una somma di pari importo, a titolo di penalità.-----

Il Comune potrà, a tal fine, disporre l'escussione della fideiussione prestata.

L'eventuale sussistenza di cause di forza maggiore sarà accertata e riconosciuta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.-----

La mancata attuazione di quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla procedura comparativa, nella parte ritenuta ammissibile dall'Amministrazione, e il mancato rispetto delle condizioni della concessione determinerà la decadenza della concessione stessa e la risoluzione di diritto del contratto di concessione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che il Concessionario possa pretendere indennità di sorta, con incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto al maggior danno derivato all'amministrazione concedente.-----

**art. 15 ó Autorizzazioni** -----

-

1. L'Amministrazione comunale, titolare esclusiva dell'autorizzazione ai soli fini amministrativi di pubblico esercizio di tipo ~~A~~ sottotipologia A2) pasti veloci e tipologia ~~B~~ sottotipologia B1) bevande alcoliche ed analcoliche, nonché latte e dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e i prodotti di cui alla L.P. 9/2000, ritenendo la stessa parte integrante dell'azienda affittata, rinuncia in via temporanea alla medesima per il subingresso della parte affittuaria per tutta la durata del presente contratto. Quest'ultima, di converso, dovrà provvedere a propria cura e spese a presentare all'Ufficio Commercio del Comune di Grigno la SCIA ó segnalazione certificata di inizio attività ó di subingresso nell'azienda all'insegna "Bicigrill di Tezze" e provvedere entro il 31.12 di ogni anno alla comunicazione al Comune di Grigno di eventuali variazioni del periodo o dei periodi di apertura per l'anno successivo. Dovrà inoltre presentare la SCIA per l'avvio dell'impresa alimentare presso i competenti organi di Igiene Pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed inoltre, alla

scadenza del contratto, alla presentazione tempestiva della SCIA ó segnalazione certificata di cessazione dell'attività. -----

2. L'affittuario dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande ó L.P. 14 luglio 2000 n. 9 e D.P.P. 14 giugno 2001 n.21-72/Leg ó ed assumerà a proprio esclusivo carico ogni incombenza inerente e conseguente lo svolgimento dell'attività di pubblico esercizio per l'intera durata del contratto. -----

**art. 16 ó Responsabilità-----**

-

1. Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'affidamento della gestione oggetto del presente contratto.-----

**art.17 ó Garanzie-----**

-

1. Il deposito cauzionale costituito dal Gestore, a favore del Comune di Grigno, è finalizzato a garantire l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal Gestore stesso, l'eventuale risarcimento del danno nonché il rimborso delle spese sostenute dal Comune per fatto imputabile al Gestore.-----

--

2. Resta salva la facoltà del Comune di attivare ogni altra azione ritenuta opportuna, nel caso in cui l'ammontare della cauzione risultasse insufficiente.-----

-

3. Lo svincolo del deposito cauzionale sarà autorizzato, senza riconoscimento di interessi, entro i quindici giorni successivi all'adozione da

parte del Responsabile del Servizio di merito, del provvedimento che attesti  
l'avvenuta estinzione di ogni rapporto contrattuale.-----

**art. 18 - Risoluzione del contratto-----**

1) il Comune potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ex  
art. 1456 del C.C.:-----

--

- in presenza di ripetuti inadempimenti agli obblighi contrattuali,  
confermati da almeno due contestazioni formali;-----
- in caso di mancato pagamento del corrispettivo dovuto, trascorsi  
trenta giorni dal termine stabilito;-----

-

- qualora l'interruzione del servizio si protragga per un periodo  
superiore ai 20 giorni consecutivi;-----
- in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale entro il termine  
assegnato, nel caso in cui il Comune abbia inteso avvalersene;-----
- qualora la Ditta si renda colpevole di frode o venga dichiarata fallita.-

**art. 19 ó Controversie-----**

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine  
all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto saranno  
possibilmente definite in via bonaria, tra il Segretario comunale ed il  
Gestore.-----

--

2. In caso di esito negativo dei tentativi di conciliazione le  
controversie saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria del foro di  
Trento, con esclusione del ricorso ad arbitrato.-----

**art. 20 - Spese contrattuali-----**

-

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di registro nella misura dell'8% sul valore del canone annuo, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1968 n.131 e s.m.i., trattandosi di contratto soggetto all'imposta sul valore aggiunto e considerato che sussistono le condizioni di cui all'articolo 35, comma 10 quater del D.L. 223/2006 convertito nella L. 248/2006.-----

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, ivi comprese quelle derivanti da eventuali atti aggiuntivi, sono a carico dell'affittuario senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. -----

**art. 21 ó Privacy-----**

--

Si informa che il Regolamento UE 2016/679 ha per oggetto la protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali. I dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria esclusivamente per lo svolgimento delle attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. --

Titolare del trattamento è il Comune di Grigno, con sede a Grigno (e.mail segreteria@comunegrigno.it, sito internet www.comunegrigno.it).-----

Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it.-----

**Finalità del trattamento dei dati e base giuridica-----**

I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:-----  
per gli adempimenti correlati alla stipulazione del presente contratto e per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente

per la formazione e la gestione del medesimo e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. -----

**Trattamento di dati sensibili e/o giudiziari** Il trattamento, effettuato con strumenti manuali e/o informativi mediante procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza, riguarda anche dati sensibili e/o giudiziari, ai sensi di quanto disposto dalla L.P. 2/2016. -----

**Modalità del trattamento**-----

-

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. ---

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati raccolti sono comunicati all'Agenzia delle Entrate, alla CCIAA, all'Agenzia del lavoro (o Uffici provinciali del lavoro), agli uffici del Casellario giudiziale; i dati sono conosciuti dal Responsabile del procedimento di gara, oltre che, se diversi dai precedenti, dagli incaricati all'uopo nominati. In caso di contenzioso legale o al verificarsi di sinistri, i dati saranno comunicati al Legale ed al Broker del Comune nonché alla Compagnia assicuratrice di riferimento. -----

I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.-----

I dati sono oggetto di trasferimento all'estero (N.B.: la pubblicazione su internet equivale a diffusione all'estero). -----

I dati possono essere conosciuti dai responsabili e dagli incaricati dei Servizi Segreteria e Finanziario. -----

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge. -----

--

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda la stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che i Servizi sopra individuati possano procedere con l'esecuzione del contratto.-----

-

I diritti dell'interessato sono:-----

-

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;----
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;-----
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;-----
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;-----
- richiedere la portabilità dei dati;-----
- 
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;-----
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;-----

- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.-----

Alla luce di quanto indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati, secondo quanto previsto dall'informativa.-----

In tal senso, e per quanto riguarda la concreta attuazione del contratto, si rimanda alla specifica nomina a Responsabile del trattamento operata da parte del Comune.-----

-

#### **art. 22 ó Anticorruzione**

L'Affittuario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Grigno che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo Affittuario nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. -----

L'Affittuario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 44 di data 12.04.2023 esecutiva, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. -----

L'Affittuario dichiara che l'Amministrazione le ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Affittuario si

impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. -----

L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni. -----

L'Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti. --

L'Affittuario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.-----

-

**art. 23 ó Rinvio-----**

-

1. Per quanto non espressamente previsto dal contratto si rinvia:-----

a) alle condizioni previste dal bando di gara di data \_\_\_\_\_  
relativo al contratto in oggetto;-----

-

b) alla L.P. 14 luglio 2000, n. 9 òDisciplina in materia di esercizi alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevandeö e relativo regolamento di esecuzione;-----

-

c) alle norme previste dal codice civile, agli usi e consuetudini locali.

Di quanto precede, io Segretario comunale, a ciò debitamente richiesto, ho redatto il presente atto che ho letto alle parti, compresi gli allegati, le quali, riconoscendolo conforme alla loro volontà, in segno di accettazione lo sottoscrivono unitamente a me medesimo in calce ed a margine di ciascun foglio, unitamente agli allegati.-----

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia mediante un sistema automatizzato dei testi, consta di ventidue fogli di carta uso bollo e di n. 2 allegati (Allegati sub lettere A e B).

Letto, accettato e sottoscritto.

**L'affittuario**

**Il Comune**

Il Sindaco

per. ind. Voltolini Claudio

---

**Il Segretario comunale**

Dott.ssa Biscaro Sonia

---

Si approvano espressamente a sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le clausole e condizioni contenute agli art. 4 - Decorrenza e durata, art. 5 - Diritto di recesso, art. 8 ó Corrispettivo, art. 10 - Obblighi del Gestore, art. 12 - Addizioni e migliorie, art. 13 ó Divieti, art. 14 ó Penalità, art. 15 ó Autorizzazioni, art. 16 ó Responsabilità, art.17 ó Garanzie, art. 18 -

Risoluzione del contratto, art. 20 - Spese contrattuali, del presente contratto.

**L'affittuario**

**Il Comune**

Il Sindaco

Per. ind. Voltolini Claudio

---

Il Segretario comunale

Dott.ssa Biscaro Sonia